

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3242 del 13/07/2020
Oggetto	DEMANIO IDRICO TERRENI - Concessione area demaniale Azienda Faunistica Venatoria "Case Gabelli" fogli 64, 58, 53, 45, 54, 66, 46, 55, 59 Comune di Solignano.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3352 del 13/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tredici LUGLIO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

PRATICA SISTEB PR19T0009

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. 1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di cui al DPCM 24 maggio 2001;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda rif prot. PG/2019/84577 del 29/05/2019 con cui l'Azienda Faunistica Venatoria "Case Gabelli" - Legale rappresentante Sig. Gatti Polo C.F. GTTPLA68D19G337W, con sede legale in strada del Rio n. 1 nel Comune di Fornovo di Taro (PR), ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale dei corsi d'acqua Rio del Bertini, Rio dell'Erbio, Rio Cogollo e Ramo, Rio Lama, Rio del Lago Secco, Rio dei Laghi, Rio delle Querce, Rio degli Spiaggi e Rami vari, Rio del Magrano e Rami vari, Rio dei Ronchi, Rio dei Rasei e Rami vari, Rio dei Campi di Boio, Rio del Groppo, Rio di Garola, Rio Lama, Fossa delle Ginestre, Rio D'Orlando, Rio Giarola, Fosso dei Chiusi e Rami vari, Rio dei Campetti e Ramo ed è individuata ai Fogli 64 – 58 – 53 – 45 – 54 – 66 – 46 – 55 – 59 e mappali a confine o attraversati dai corsi d'acqua sopra indicati nel Comune di Solignano (PR), di 4,3 ha ad uso faunistico venatorio senza scopo di lucro;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 362 del 13/11/2019 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nulla osta idraulico prot. PG/2020/6984 del 16/01/2020), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria

tecnico-amministrativa effettuata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie in data 24/05/2019;
- il canone per l’anno 2020, comprensivo dell’aggiornamento ISTAT in data 02/07/2020;
- il deposito cauzionale ad integrazione pari a € 250,00 in data 02/07/2020;

RITENUTO sulla base della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all’Azienda Faunistica Venatoria “Case Gabelli” - Legale rappresentante Sig. Gatti Polo C.F. GTTPLA68D19G337W, con sede legale in strada del Rio n. 1 nel Comune di Fornovo di Taro (PR), la concessione per l’occupazione di area del demanio idrico dei corsi d’acqua Rio del Bertini, Rio dell’Erbio, Rio Cogollo e Ramo, Rio Lama, Rio del Lago Secco, Rio dei Laghi, Rio delle Querce, Rio degli Spiaggi e Rami vari, Rio del Magrano e Rami vari, Rio dei Ronchi, Rio dei Rasei e Rami vari, Rio dei Campi di Boio, Rio del Groppo, Rio di Garola, Rio Lama, Fossa delle Ginestre, Rio D’Orlando, Rio Giarola, Fosso dei Chiusi e Rami vari, Rio dei Campetti e Ramo ed è individuata ai Fogli 64 – 58 – 53 – 45 – 54 – 66 – 46 – 55 – 59 e mappali a confine o attraversati dai corsi d’acqua sopra indicati nel Comune di Solignano (PR), di 4,3 ha per uso faunistico venatorio senza finalità di lucro, codici pratica SINADOC 17257/2019 – SISTEB PR19T0009;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata a titolo non esclusivo **fino al 31/12/2025**;
3. di stabilire il canone annuale in € 128,02;

4. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 02/07/2020;
5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento e l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R. 2/2015;
6. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero coattivo del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Maroli;
11. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda

la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazione e Concessioni di Parma
(Paolo Maroli)
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a titolo non esclusivo a Azienda Faunistica Venatoria "Case Gabelli" - Legale rappresentante Sig. Gatti Polo C.F. GTTPLA68D19G337W (cod. pratica SINADOC 17257/2019 - SISTEB PR19T0009)

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto afferisce ai seguenti corsi d'acqua Rio del Bertini, Rio dell'Erbio, Rio Cogollo e Ramo, Rio Lama, Rio del Lago Secco, Rio dei Laghi, Rio delle Querce, Rio degli Spiaggi e Rami vari, Rio del Magrano e Rami vari, Rio dei Ronchi, Rio dei Rasei e Rami vari, Rio dei Campi di Boio, Rio del Groppo, Rio di Garola, Rio Lama, Fossa delle Ginestre, Rio D'Orlando, Rio Giarola, Fosso dei Chiusi e Rami vari, Rio dei Campetti e Ramo ed è individuata ai Fogli 64 – 58 – 53 – 45 – 54 – 66 – 46 – 55 – 59 e mappali a confine o attraversati dai corsi d'acqua sopra indicati nel Comune di Solignano (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a 4,3 ha, è destinata ad uso faunistico venatorio senza finalità di lucro.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone demaniale per l'uso richiesto è stato determinato in € 128,02 per anno solare, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche ed integrazioni e dalle D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015 in materia di canoni di concessione e dall'art. 8 della L. R. 2/2015 e salvi futuri adeguamenti ed aggiornamenti.
2. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso di rinnovo (2020), è tenuto a corrispondere il canone annuo di € 128,02 entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103 oppure su conto corrente postale n. 1018766103 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Demanio idrico Emilia ovest", pena l'avvio delle procedure per il recupero del

credito.

3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

4. L'importo per l'anno 2020 del citato canone di concessione comprensivo dell'aggiornamento ISTAT è di €128,02.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale è stabilito in € 250,00 che corrisponde all'attuale importo minimo ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015.

2. L'importo del deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

3. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

4. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata a titolo non esclusivo fino al 31/12/2025.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse

recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune

modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Autorità idraulica competente.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di

urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21 della L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PG/2020/6984 del 16/01/2020 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.


2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

4. dovrà essere garantito l'accesso ai corsi d'acqua demaniali, così come previsto dal R.D. 523/1904, che vieta (ex art 96) per una distanza di 4 m dal ciglio di sponda l'esecuzione di piantagioni e la movimentazione di terreno e, per una distanza di 10 m, l'esecuzione di fabbriche e scavi;
5. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario;

Si allegano due tavole di cartografia con evidenziati i confini e le aree demaniali ricadenti all'interno dell'Azienda Faunistica Venatoria.

Gabriele Alifraco
(Documento Firmato Digitalmente)

Solignano Az Faunistica C Gabelli Parere



REGIONE EMILIA ROMAGNA

S.T.A.C.P. di Parma

Comune di Solignano

AZIENDA FAUNISTICO - VENATORIA

"CASE GABELLI"

anno 2019

Planimetria Catastale

Solignano, Il

Il Concessionario

Legenda
Perimetro
area demanio idrico

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.